

Si deve a questo punto sottolineare come il passaggio dalla Dit, con aliquote al 36% (35% dal 2003 secondo la Finanziaria per il 2001) e al 19%, ad un'imposta ad aliquota unica al 33% non appare neppure giustificabile dalla necessità di ridurre il carico fiscale sulle società operanti in Italia. La figura 1 riporta la stima delle aliquote medie effettive per classi di imprese. Le aliquote sono state calcolate considerando un investimento di durata decennale. Per il decennio in questione sono stati calcolati gli elementi essenziali del conto economico e dello stato patrimoniale a partire da una serie di ipotesi riguardanti la struttura dell'attivo, le fonti di finanziamento, il rendimento dell'investimento dedotte dai dati aggregati sui bilanci pubblicati dalla Centrale dei Bilanci (1999). Sulla base dei risultati di bilancio così ottenuti sono state calcolate le imposte dovute in ognuno dei dieci anni considerati. L'imposta media effettiva è stata ottenuta come rapporto fra il valore attuale netto di tutte le imposte dovute nel decennio ed il valore attuale netto degli utili ante imposte.<sup>4</sup>

Sono stati considerati tre scenari. Il primo coincide con la situazione in vigore prima del "congelamento" della Dit e considera sia l'impatto dell'Irpeg che dell'Irap. Il secondo considera l'applicazione di un'Irpeg con aliquota al 33%, senza Dit, e dell'Irap. L'ultimo scenario si differenzia dal precedente in quanto prende in considerazione la deducibilità del 20% del costo del lavoro dalla base dell'Irap. Le stime evidenziano come la riduzione dell'aliquota Irpeg dal 36% al 33% non sia sufficiente a compensare l'eliminazione della Dit: le aliquote effettive aumentano infatti di oltre 5 punti percentuali per tutte le classi dimensionali. La riduzione dell'Irap attraverso la deducibilità del 20% del costo del lavoro, consente di ricondurre la pressione fiscale a livelli simili, seppur di poco superiori, a quelli raggiunti prima della riforma.

### ***3. Una lettura d'insieme***

Da queste brevi considerazioni sembrano trasparire due scelte portanti all'interno della riforma contenuta nel testo della delega. In primo luogo si opta per un modello in cui l'imposizione dei redditi di capitale a livello personale è molto contenuta (anche inferiore al 12,5% nominale a causa del differimento dell'imposta). In secondo luogo nel campo dell'imposizione societaria sembra prevalere un atteggiamento attivo nei confronti della competizione fiscale manifestato sia dalla creazione di regimi

---

<sup>4</sup> Per la descrizione dettagliata della metodologia e delle ipotesi si rimanda ad Arachi (2002).

(participation exemption, consolidato fiscale) particolarmente interessanti per le holding finanziarie sia dal tentativo di segnalare la volontà di mantenere il livello d'imposizione a livelli competitivi scegliendo un'aliquota pari alla media delle aliquote vigenti all'interno dell'Unione Europea.

Queste scelte suscitano degli interrogativi sull'evoluzione futura del nostro sistema fiscale. Come dimostrato dall'esperienza dei principali paesi industrializzati negli ultimi venti anni, l'imposizione sulle società è soggetta ad una costante pressione verso il ribasso. I paesi con alte aliquote si espongono al rischio di delocalizzazione degli investimenti e di fuoriuscita di base imponibile. Inoltre, come recentemente dimostrato dal dibattito suscitato dalle recenti proposte della Commissione Europea (2001), un eventuale coordinamento internazionale, nell'ambito ad esempio dell'Unione Europea, appare realizzabile solo con una convergenza dei sistemi impositivi e la conseguente perdita di sovranità degli stati nazionali. Per le imposte personali, è invece possibile individuare forme di coordinamento che consentano un'applicazione del prelievo secondo il principio di residenza (l'investitore paga le imposte secondo i principi stabiliti dal paese in cui è residente qualunque sia il luogo di origine dei suoi redditi). E' questa, ad esempio, la linea su cui si muove la proposta di direttiva della Commissione Europea sulla tassazione degli interessi all'interno della Comunità. L'applicazione delle imposte sulla base del principio di residenza elimina in teoria gli incentivi alla riduzione delle aliquote e consente ai singoli Stati di scegliere il livello di imposizione ritenuto più coerente con le proprie esigenze di bilancio ed i propri principi di equità.

Il rischio che sembra dunque delinearsi è che la competizione fiscale imponga nel medio periodo una progressiva riduzione del prelievo sulle società a cui non potrà far fronte un aumento dell'imposizione personale, anche in un contesto di cooperazione europea, a causa delle distorsioni sulle scelte degli investitori e dell'elusione generate dalla imposizione sul realizzato.

### **Riferimenti bibliografici**

Alworth, J. e Arachi, G. (2001) The effect of taxes on corporate financing decisions: evidence from a panel of italian firms, *International Tax and Public Finance*, vol. 8, pp. 353-376.

Alworth, J. Arachi, G. e Hamaui, R. (2002) Adjusting capital income taxation: some lessons from the Italian experience, *Working Paper Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche*, Università di Lecce, forthcoming in *National Tax Journal*.